



COPIA N° 01

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001



A

APPROVAZIONE

Amministratore Unico

Ciccone Antonio

Direttore Generale

MB

Responsabile dell'OdV

Amesola

Responsabile del sistema di gestione

L. P.

Nota 1: Il documento è firmato in originale sulla copia in formato cartaceo N° 01 conservata dal Responsabile del sistema di gestione.

Nota 2: Prima di applicare le disposizioni contenute in questo documento, verificarne lo stato di revisione corrente consultando la versione ufficiale dell'ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE (SG-02) sul sistema informatico aziendale.



B

INDICE

| | | |
|-------|--|-----------|
| A | APPROVAZIONE | 2 |
| B | INDICE..... | 3 |
| C | REVISIONI..... | 7 |
| | Tabella 1 Revisioni del documento..... | 7 |
| | Tabella 2 Modifiche apportate con le ultime revisioni del documento..... | 7 |
| D | DISTRIBUZIONE..... | 7 |
| 1. | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 8 |
| 2. | RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 8 |
| 2.1 | Documenti del Sistema di Gestione richiamati nel testo | 8 |
| 3. | TERMINI E DEFINIZIONI | 8 |
| | PARTE GENERALE | 11 |
| 4. | IL QUADRO NORMATIVO..... | 11 |
| 4.1 | Premessa..... | 11 |
| 4.2 | I reati presupposto | 11 |
| 4.3 | Le sanzioni..... | 11 |
| 4.4 | I criteri di imputazione | 12 |
| 4.5 | Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo..... | 12 |
| 5. | IL MODELLO DI OMNIA SECURA SERVIZI S.R.L..... | 13 |
| 5.1 | Premesse..... | 13 |
| 5.2 | Costruzione del Modello..... | 13 |
| | <i>I. Identificazione delle aree, delle attività e dei processi "sensibili"</i> | <i>13</i> |
| | <i>II. Descrizione del sistema dei controlli preventivi già attivati.....</i> | <i>14</i> |
| | <i>III. Effettuazione dell'analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere.....</i> | <i>14</i> |
| 5.3 | Struttura del Modello | 14 |
| 5.4 | Il Codice Etico | 14 |
| 5.5 | Diffusione del Modello..... | 14 |
| 5.5.1 | Destinatari del Modello..... | 14 |
| 5.5.2 | Formazione del personale..... | 15 |
| 5.5.3 | Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi..... | 15 |
| 5.6 | Il sistema sanzionatorio-disciplinare..... | 15 |
| 5.6.1 | Principi generali..... | 15 |
| 5.6.2 | Soggetti..... | 16 |
| 5.6.3 | Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti | 17 |
| 5.6.4 | Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori..... | 17 |
| 5.6.5 | Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori e Partner | 17 |



| | | |
|-------|--|-----------|
| 6. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 6.1 | Generalità | 18 |
| 6.2 | Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 19 |
| 6.3 | Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza | 20 |
| 6.4 | Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza | 20 |
| | PARTE SPECIALE | 23 |
| 7. | REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25 DEL DECRETO)..... | 23 |
| 7.1 | Le fattispecie di reato | 23 |
| | <i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 -bis c.p.)</i> | <i>23</i> |
| | <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</i> | <i>23</i> |
| | <i>Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, c.p.)</i> | <i>23</i> |
| | <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</i> | <i>23</i> |
| | <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i> | <i>23</i> |
| | <i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)</i> | <i>24</i> |
| | <i>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</i> | <i>24</i> |
| | <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)</i> | <i>24</i> |
| | <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis e ter c.p.)</i> | <i>24</i> |
| 7.2 | Aree di rischio | 24 |
| 7.3 | Principi di comportamento..... | 25 |
| 7.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 25 |
| 7.5 | Verifiche dell'O.d.V..... | 27 |
| 8. | REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER DEL DECRETO).. | 27 |
| 8.1 | Le fattispecie di reato | 27 |
| 8.1.1 | Reati societari | 27 |
| | <i>False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)</i> | <i>27</i> |
| | <i>Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)</i> | <i>27</i> |
| | <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)</i> | <i>27</i> |
| | <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i> | <i>27</i> |
| | <i>Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)</i> | <i>28</i> |
| | <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)</i> | <i>28</i> |
| 8.1.2 | Tutela penale contro le condotte corruttive | 28 |
| | <i>Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)</i> | <i>28</i> |
| | <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 – bis c.c.)</i> | <i>28</i> |
| 8.2 | Aree di rischio | 28 |
| 8.3 | Principi di comportamento..... | 28 |
| 8.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 29 |
| 8.4.1 | Formazione, approvazione e controllo del bilancio | 29 |
| 8.4.2 | Contratti con i terzi | 30 |
| 8.5 | Verifiche dell'O.d.V..... | 31 |



| | | |
|------|---|----|
| 9. | REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO) | 31 |
| 9.1 | Le fattispecie di reati | 31 |
| | <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> | 31 |
| | <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i> | 31 |
| 9.2 | Aree a rischio | 32 |
| 9.3 | Principi di comportamento..... | 32 |
| 9.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 32 |
| 9.5 | Verifiche dell'O.d.V..... | 33 |
| 10. | DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) | 34 |
| 10.1 | Le fattispecie di reato | 34 |
| 10.2 | Aree a rischio | 34 |
| 10.3 | Principi di comportamento..... | 34 |
| 10.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 36 |
| 10.5 | Verifiche dell'O.d.V..... | 36 |
| 11. | REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI | 37 |
| 11.1 | Aree a rischio | 37 |
| 11.2 | Principi di comportamento..... | 37 |
| 11.3 | Principi di attuazione del Modello..... | 37 |
| 11.4 | Verifiche dell'O.d.V..... | 38 |
| 12. | INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO) | 38 |
| 12.1 | La fattispecie di reato | 38 |
| 12.2 | Aree a rischio | 38 |
| 12.3 | Principi di comportamento..... | 38 |
| 12.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 38 |
| 12.5 | Verifiche dell'Od.V..... | 39 |
| 13. | REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES DEL DECRETO) | 39 |
| 13.1 | Le fattispecie di reato (artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater, 11 d.lgs. 74/2000)..... | 39 |
| | <i>Art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> | 39 |
| | <i>Art. 3, d.lgs.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i> | 39 |
| | <i>Art. 8 d.lgs.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> | 40 |
| | <i>Art. 10, d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili</i> | 40 |
| | <i>Art. 10 quater d.lgs. 74/200 Indebita compensazione</i> | 40 |
| | <i>Art. 11, d.lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)</i> | 40 |
| 13.2 | Aree a rischio | 40 |
| 13.3 | Principi di comportamento..... | 41 |
| 13.4 | Principi di attuazione del Modello..... | 41 |
| 13.5 | Verifiche dell'O.d.V..... | 42 |



| | | |
|-----|----------------|----|
| 14. | DELITTI: | 42 |
| E | ALLEGATI..... | 42 |



C REVISIONI

La redazione e l'aggiornamento del presente documento sono di responsabilità della Funzione Qualità sulla base delle regole definite nella PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE (**P-01**). I contenuti sono definiti, per le parti di competenza, dalla Direzione (indirizzi generali), dal Responsabile dell'Organismo di vigilanza (aspetti legali) e dal Responsabile del sistema di gestione (congruenza con le procedure del Sistema di gestione aziendale). L'emissione è approvata, mediante firma sul documento, dall' Amministratore Unico, dal Direttore Generale, dal Responsabile dell'Organismo di vigilanza e dal Responsabile del sistema di gestione. Le descrizioni delle variazioni apportate con le ultime revisioni del documento sono indicate in **Tabella 2**.

Tabella 1 Revisioni del documento

| Revisione | Data | Revisione | Data |
|-----------|----------|-----------|------|
| 0 | 11.07.17 | 3 | |
| 1 | 24.02.20 | 4 | |
| 2 | 23.03.22 | 5 | |

Tabella 2 Modifiche apportate con le ultime revisioni del documento

| Rev. | Paragrafo/i | Modifiche |
|------|-------------|---|
| 0 | --- | Prima emissione |
| 1 | --- | Revisione testuale generale a seguito dell'adozione e integrazione di nuovi schemi di gestione |
| 2 | --- | Sostituzione Consiglio di Amministrazione con Amministratore Unico |
| | 4 | Inserimento inadempimento di contratti di pubbliche forniture, Frode nelle pubbliche forniture Aree di rischio: inserita la fase esecutiva di predetti contratti Principi del modello di attuazione |
| | 4.2 | Fattispecie del reato – Reati societari: inserita indebita restituzione dei conferimenti |
| | 4.4 | Inserito contratti con i terzi Fattispecie del reato (artt. 615 quinquies c.p., 617 quinquies c.p., 635 bis c.p., 635 ter c.p., 635 quater c.p., 635 quinquies c.p.) |
| | 4.7 | Fattispecie del reato (artt. 2,3,4,5,8,10,10 quater, 11 d.lgs 74/2000 Aree di rischio aggiunto art. 2639 c.c. Principi di comportamento Verifiche O.d.V. |
| | 5 | Delitti: aggiunte altre tipologie di delitti |

D DISTRIBUZIONE

La distribuzione del presente documento e la relativa registrazione vengono effettuate dal Responsabile del sistema di gestione sulla base della lista di distribuzione contenuta nell'ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE (**SG-02**).



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è la definizione di un modello organizzativo atto ad assicurare in tutte le attività dell'Azienda comportamenti responsabili e rispettosi delle norme attinenti alla responsabilità di impresa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|----------------|--|
| D.Lgs. 231/01 | DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300. |
| D.Lgs. 38/2017 | ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 22 LUGLIO 2003, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO |

2.1 Documenti del Sistema di Gestione richiamati nel testo

| | |
|-------|--|
| CP-01 | CODICE ETICO |
| CP-02 | CODICE DISCIPLINARE |
| CP-06 | STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA |
| DVR | DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE RISCHI |

3. TERMINI E DEFINIZIONI

| | |
|---------------------------------|--|
| Codice Etico | il codice etico adottato da Omnia Secura Servizi srl; |
| Decreto Legislativo n. 231/2001 | (o D.Lgs. 231/2001) decreto legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; |
| Destinatari | gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto opportuno, i Partner cui sono rivolte le regole di comportamento e le previsioni del presente Modello Organizzativo; |
| Dipendenti | tutti i lavoratori subordinati (compresi i dirigenti se previsti); |
| Modello | il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni, gli altri strumenti organizzativi, nonché il Sistema Disciplinare; |
| Normativa Rilevante | indica, tra l'altro, il Decreto legislativo 231/2001; |
| Organismo di Vigilanza | (o OdV) organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001; |



Organi Sociali

Pubblica Amministrazione

Amministratore Unico;

(o P.A.) si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i funzionari di Stati esteri;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Partner

tutti i lavoratori diversi dai Dipendenti che prestino la propria attività in favore di Omnia Secura Servizi srl, quali ad esempio lavoratori parasubordinati, i prestatori d'opera, anche intellettuale, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, tutte le controparti contrattuali di Omnia Secura Servizi srl - persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti – e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i fornitori) con



| | |
|----------------------|---|
| Procedure Aziendali | le procedure aziendali in vigore approvate dalla Direzione e che si considerano parte integrante del Modello; |
| Processi Sensibili | i processi aziendali in cui sorge il rischio reato; |
| Reati | i reati-presupposto ai quali si applica la Normativa; |
| Sistema Disciplinare | il sistema disciplinare aziendale in vigore che si considera parte integrante del Modello adottato dalla Società al fine di sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla Normativa e, in generale, delle procedure e delle altre regole aziendali indicate nel Modello e dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico. |



PARTE GENERALE

4. IL QUADRO NORMATIVO

4.1 Premessa

Il Decreto regola la c.d. *responsabilità amministrativa*, a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Detta responsabilità amministrativa si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L'inservanza della disciplina contenuta nel Decreto comporta, per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

4.2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto (*infra*). Al riguardo si precisa che all'esito degli esami condotti, tra i reati contemplati dal Decreto l'attenzione della Società in ordine alla elaborazione del modello si è incentrata su quelle ipotesi di reato che possono astrattamente venire in rilievo, tenendo conto degli ambiti di attività di Omnia Secura Servizi (*Omnia*), del mercato di riferimento e dei soggetti esterni (appaltatori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.) con i quali la Società intrattiene rapporti commerciali e professionali.

4.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati presupposto sono:

- la sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- le sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- la pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).



Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

4.4

I criteri di imputazione

In base al Decreto l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* (i c.d. *“soggetti apicali”*);
- da *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* di uno dei c.d. *soggetti apicali*.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione o Project Manager con autonomia finanziaria e funzionale. Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza (tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti).

4.5

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un *“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”* idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. Il Modello opera quale esimente per i reati presupposti commessi da soggetti apicali o da soggetti subordinati. Per i reati commessi dai primi, il Decreto introduce una presunzione di responsabilità poiché l'ente è sottratto a responsabilità solo dimostrando che:

- L'Amministratore Unico ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un O.d.V.);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale. Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato,



esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità. Il Decreto non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma detta alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto. In generale il Modello deve prevedere, tenuto conto delle dimensioni aziendali e dell'attività svolta, misure atte a rilevare ed eliminare situazioni di rischio di commissione di specifici reati. In specie il modello deve:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5. IL MODELLO DI OMNIA SECURA SERVIZI S.R.L.

5.1 Premesse

Il presente Modello, all'esito delle analisi dirette a identificare le aree di rischio di commissione di reati e la tipologia di reati rilevanti in relazione alla attività svolta dalla Società alle sue dimensioni al mercato di riferimento, ha lo scopo configurare un sistema strutturato e organico di protocolli, gestionali e di controllo, diretti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, a sensibilizzare i Destinatari sulla rilevanza della eventuale responsabilità amministrativa della Società e a diffondere una cultura della correttezza e della legalità nella attività di impresa. Il presente Modello, con i dovuti adattamenti legati alle dimensioni aziendali di Omnia è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria. Il Modello è costituito anche dalle Procedure Aziendali, Policy e dai Regolamenti Interni che ne costituiscono parte integrante.

Il presente Modello è stato elaborato, e struttura tenuto conto della struttura di Omnia Secura Servizi, del suo mercato di riferimento e dei suoi assetti e delle correlate dinamiche decisionali e operative.

5.2 Costruzione del Modello

Le fasi in cui si è articolata l'attività di costruzione del Modello sono di seguito riassunte:

1. Identificazione delle aree, delle attività e dei processi "sensibili"

Obiettivo della fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori di attività della Società potrebbero - in astratto e anche solo in via potenziale - verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La suddetta analisi è avvenuta e avviene periodicamente attraverso l'esame della documentazione aziendale della Società nonché attraverso una serie di interviste ai soggetti-chiave della struttura aziendale. Le interviste sono mirate a:

- a) individuazione delle attività primarie delle singole aree aziendali;
- b) approfondimento del sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse aree aziendali nello svolgimento delle loro attività, sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione.



II. Descrizione del sistema dei controlli preventivi già attivati

Nella seconda fase di attività si è proceduto all'analisi delle tipologie di rischio di commissione dei reati-presupposto, delle potenziali modalità attuative degli illeciti stessi e dei sistemi di controllo già attivati dalla Società a presidio dei Processi Sensibili (es. procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc).

L'analisi complessiva ha consentito di identificare i controlli/presidi preventivi già esistenti all'interno delle Società al fine di poterne valutare – nell'ambito della successiva fase – la capacità di ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

III. Effettuazione dell'analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere

Nella terza fase si è proceduto ad un'analisi comparativa tra l'attuale struttura organizzativa e un modello astratto ("to be") - definito tenendo conto delle previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e di quanto raccomandato da alcune delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative - che potrebbe considerarsi idoneo a ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di commissione dei Reati. Le fasi descritte ai precedenti paragrafi relative alla costruzione del Modello, verranno reiterate nell'attività periodica di mantenimento dello stesso. In particolare, durante le attività di indirizzo, di attuazione e di valutazione del più ampio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato da Omnia, il management e i soggetti preposti al predetto Sistema integrano le valutazioni inerenti ai rischi-reato ex-D.Lgs 231/01. Per garantire effettività a quanto previsto nel Modello, la Società ha adottato un sistema di sanzioni, disciplinari o contrattuali, rivolto ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti e, ove ritenuto opportuno, ai Partner nel caso in cui gli stessi tengano comportamenti rilevanti ai sensi del sistema etico/organizzativo adottato dalla Società.

5.3 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una **Parte Generale**, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali l'O.d.V., la formazione e la diffusione del Modello, il Sistema disciplinare e l'aggiornamento ed adeguamento del Modello. È inoltre stata predisposta una **Parte Speciale** che riassume, tra l'altro, i presidi/controlli adottati con riferimento al rischio di commissione di quelle tipologie di reato rilevanti per la Società (v. *supra* § 1.2). In detta Parte speciale, articolata in più sezioni, per completezza espositiva e sistematica, sono illustrate le fattispecie dei reati presupposto, ritenute rilevanti ai fini del presente Modello; ciò anche perché i Destinatari gli stessi abbiano miglior consapevolezza di eventuali proprie condotte penalmente rilevanti e si possano attivare i presidi a tutela del corretto agire societario.

5.4 Il Codice Etico

Omnia si è dotata anche di un Codice Etico. Detto codice integra e completa, per differente profilo, il Modello e unitamente a esso costituisce un corpus sistematico unitario diretto alla diffusione aziendale dei principi etici ai quali si ispira la società nello svolgimento della propria attività. Nel prosieguo quando si farà riferimento al Modello esso si intenderà esteso anche al Codice Etico.

5.5 Diffusione del Modello

5.5.1 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, o di una sua



unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Il Modello ed il Codice Etico si applicano inoltre a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi coloro che operano all'estero, nonché i soggetti apicali o i dipendenti di succursali estere della Società. Il Modello ed il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

5.5.2 **Formazione del personale**

Funzionale all'efficace attuazione al Modello, è un piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali competenti che si coordinano con l'O.d.V..

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del Decreto e agli obblighi derivanti dalla sua attuazione sono realizzate all'atto dell'assunzione, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni ivi compresa la trasmissione via posta elettronica del Modello e dei suoi allegati (la consegna di una specifica informativa e delle procedure/regole di comportamento).

Per quanto riguarda la formazione, Omnia ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti, le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, in specie, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

5.5.3 **Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi**

Ai soggetti esterni alla Società (appaltatori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) dovranno essere fornite - da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità al Modello. Tale informativa si estenderà altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali dovranno essere inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

5.6 **Il sistema sanzionatorio-disciplinare**

5.6.1 **Principi generali**

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del



miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Con specifico riferimento all'applicazione di sanzioni da comminarsi a seguito di violazioni al Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede l'applicazione del sistema disciplinare previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, sia per il personale dirigente e sia per i dipendenti.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'O.d.V., al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'O.d.V. che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento. In particolare, l'O.d.V., acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), l'O.d.V. informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione agli organi di Amministrazione se non direttamente coinvolti, mediante relazione scritta.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l'O.d.V. informa con relazione scritta gli organi di Amministrazione il Responsabile della personale e il Responsabile del contratto o rapporto si riferiscono.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- la redazione e l'agevolazione della redazione, da altri effettuata, in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello ovvero da altri documenti e modelli allo stesso correlati e rilevanti ai fini del presente Modello (v. a titolo di esempio non esaustivo le dichiarazioni necessarie, all'atto dell'assunzione)
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prodotta, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- l'omessa comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte;
- la violazione o l'elusione degli obblighi di vigilanza da parte degli apicali nei confronti dell'operato dei propri sottoposti;
- la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione, di cui al punto 2.5.2.

5.6.2

Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i

| Numero documento | Revisione | Data | MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 |
|------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| CP-05 | 2 | 23.03.22 | |



dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono passibili di sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché soggetti al sistema sanzionatorio previsto dal Modello della Società.

5.6.3 **Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti**

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

5.6.4 **Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori**

I comportamenti in violazione del Modello, dei protocolli e delle procedure aziendali da parte degli Amministratori e soggetti ad essi equiparati per estensione di poteri conferiti giusta procura anche a contenuto institorio sono comunicati agli Amministratori.

Le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali.

L'organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (richiamo scritto, sanzione pecuniaria da due a cinque volte gli emolumenti mensili) e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Le sanzioni sopra indicate potranno essere applicate nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti, a titolo esemplificativo e non tassativo, in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'O.d.V.;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Amministratore Unico;
- violazione dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

5.6.5 **Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori e Partner**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione delle misure



previste dalle specifiche clausole contrattuali quali penali, diritto di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, come applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile della gestione del contratto con il collaboratore esterno informa l'O.d.V., che a sua volta informa, con relazione scritta, gli organi di Amministrazione, il Responsabile del personale. Nei confronti dei responsabili appartenenti a questa categoria si applicano le misure predefinite ai sensi del presente punto

A tal fine si prevede l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alle clausole.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata dall'O.d.V. al Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, con sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Generalità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto è istituito un O.d.V. cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi è stato individuato in una struttura composta da un componente effettivo. Il componente dell'O.d.V., nominato direttamente dall'Amministratore Unico, deve possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa ed è individuato tra soggetti interni alla Società che abbia le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'O.d.V. e non deve avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall' Amministratore Unico della Società sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui il membro dell'O.d.V. resterà in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'O.d.V. risponde del proprio operato direttamente all' Amministratore Unico, e allo stesso è riconosciuta piena autonomia e indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di O.d.V., al predetto organo sono attribuiti dall' Amministratore Unico i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed all'aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'O.d.V., valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all' Amministratore Unico le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente. L'O.d.V. può avvalersi - se necessario - del supporto di altre funzioni aziendali oppure di consulenti esterni.



6.2

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'O.d.V. sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al Decreto;
3. segnalare all' Amministratore Unico eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare all' Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con il Responsabile dell'Amministrazione del personale, nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali, al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'O.d.V. avrà facoltà di:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'O.d.V. ai sensi del Decreto;



- avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con l' Amministratore Unico - dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Ai fini dei controlli, diretti a prevenire ipotesi rilevanti per le Parti Speciali A (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) e B (reati societari e corruzione tra privati), l'O.d.V. effettua, presso la competente funzione aziendale di finanza e contabilità, verifiche sui movimenti di danaro inerenti alle transazioni commerciali (tra i quali, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo: i pagamenti in favore di terzi professionisti e/o operatori economici; l'acquisito di beni e servizi). Dette verifiche avranno almeno cadenza trimestrale, con possibilità per l'O.d.V. di eseguire ulteriori verifiche (almeno due) senza preavviso.

L'operato all'O.d.V. non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione dell' Amministratore Unico, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

6.3

Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. ha la responsabilità nei confronti dell' Amministratore Unico di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere.
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello e delle problematiche relative al sistema disciplinare (sanzioni irrogate) da parte di qualsiasi destinatario dei precetti ivi contenuti, per consentire agli organi direttivi di adottare le sanzioni adeguate.

L'O.d.V. può essere consultato in qualsiasi momento dall' Amministratore Unico, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

6.4

Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'O.d.V. effettua una costante e precisa attività di reporting agli organi societari tutte le volte si rendesse necessario. In ogni caso presenta una relazione annuale dell' Amministratore Unico, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'O.d.V.;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;



- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Direttore Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV. Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa sono tenuti ad informare tempestivamente l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.D.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- le decisioni relative alla richiesta o alla domanda di rinnovo di licenze autorizzazioni ecc.;
- budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza;



- in merito infortuni con prognosi maggiore o uguale a 40 giorni (o su infortuni che, anche se non gravi, si contraddistinguono per la loro ripetitività). L'OdV, in tali casi, potrà acquisire dai Datori di Lavoro, dall'RSPP e dai RLS: le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso; le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato; le indicazioni circa le misure correttive che s'intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio; i successivi riscontri circa l'effettiva adozione delle misure correttive;
- segnalazione tempestiva, da parte dei responsabili aziendali, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;
- segnalazione tempestiva, da parte del responsabile dell'Amministrazione del personale, di ogni variazione nell'organizzazione degli incaricati in materia di sicurezza;
- segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Allo scopo, di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni anche potenziali del Modello, o di elementi inclusi nell'elenco che precede, la società si è dotata una apposita casella di posta elettronica (organismovigilanza@os-servizi.com). Le segnalazioni non possono esporre i soggetti coinvolti a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dovendosi assicurare anche la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).



PARTE SPECIALE

7. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25 DEL DECRETO)

7.1 Le fattispecie di reato

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 -bis c.p.)

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le impieghi per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

È punita la condotta di chi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee. Diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, essendo sufficiente il solo indebito ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, c.p.)

Il reato ex art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Il reato ex art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. L'art. 319-bis c.p. prevede una aggravante se la corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti pubblici

Il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile. In linea generale la differenza sta nel diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;



- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)

Il reato si configura non adempiendo gli obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, e fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura in capo a chi commette frode (e cioè operi con artifici o raggiri, diretti a carpire l'altrui buona fede ovvero con grave malafede, ad esempio, modificando dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte) nella esecuzione dei contratti pubblici.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee. Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis e ter c.p.)

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero analoghe erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee *Frode informatica (art. 640-bis c.p.)*. Il reato *ex art. 640 ter c.p.* si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

7.2

Arete di rischio

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la Pubblica amministrazione. Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- la partecipazione a gare e procedure pubbliche per l'affidamento di contratti pubblici e la erogazione di finanziamenti e/o altre utilità comunque denominate;
- la fase esecutiva dei predetti contratti;
- la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;
- la gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;



- la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.

7.3

Principi di comportamento

La presente parte speciale illustra i principi di comportamento dei soggetti apicali e dei soggetti che su specifico incarico intrattengano rapporti con la Pubblica amministrazione e indica e le regole di condotta da osservare al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la P.a. e gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica demandate all'O.d.v.

In specie, in vista del perseguimento dei predetti obiettivi, ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed è fatto **divieto** di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio di Omnia o per i propri clienti;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale;
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare, non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Omnia;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Omnia.

7.4

Principi di attuazione del Modello

Tenuto di come si siano in concreto atteggiati i rapporti con nel corso della storia di Omnia Secura Servizi, le aree di maggiore rilevanza quanto a eventuali reati contro la pubblica amministrazione sono date dai rapporti negoziali contrattuali e dal contenzioso (in specie controversie di lavoro con i dipendenti).

Quanto ai rapporti negoziali/contrattuali con la P.A., alla luce dell'analisi dei rischi (*infra*) e delle dimensioni aziendali e delle concrete dinamiche operative-decisionali si ritiene ottimale che la gestione delle gare pubbliche avvenga nel rispetto del principio della **divisione dei ruoli e delle funzioni**, e in specie:

- il Responsabile dell'Ufficio gare e contratti cura la preparazione e la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara nonché i rapporti con la P.A. diretti ad avere chiarimenti ed informazioni sulle procedure medesime;



- il Direttore generale, tenuto conto delle proprie competenze tecnico professionali, pre-dispone l'offerta tecnica e quella economica;
- l'Ufficio contabilità gestisce la fase esecutiva del contratto con particolare riferimento ai rapporti economici con la committenza; in particolare, ogni entrata od uscita di fondi attinenti all'appalto dovranno comunque essere approvati dal Direttore Generale che, in tal senso esercita un ulteriore controllo di regolarità. Il tutto sempre soggetto ai controlli dell'O.d.V..

I soggetti che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non possono da soli e liberamente:

- stipulare i contratti che hanno negoziato;
- accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
- conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
- concedere qualsivoglia utilità.

Un ulteriore area di rischio da tenere presente è data dalla fase esecutiva del contratto. I rapporti con i contraenti pubblici, quanto alla fase esecutiva del contratto, devono essere improntati ai generali principi di diligenza correttezza, buona fede, trasparenza e cooperazione. I soggetti incaricati di eseguire il contratto, dovranno attenersi scrupolosamente e alle modalità esecutive emergenti del contratto medesimo e dei suoi documenti allegati (capitolati, disciplinare ecc.) e/o da accordi successivi con il contraente pubblico, stipulati dal competente ufficio.

I responsabili operativi dell'esecuzione del contratto pubblico non possono autonomamente:

- darvi esecuzione con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto e dai suoi allegati;
- concordare con esponenti del contraente pubblico eventuali modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal contratto e dai suoi allegati e/o da accordi successivi con il contraente pubblico, stipulati dal competente ufficio.

I già menzionati responsabili operativi dell'esecuzione del contratto pubblico devono segnalare al responsabile dell'Ufficio Gare e contratti ogni richiesta di variazione delle modalità esecutive del contratto proveniente dal contraente pubblico.

Il responsabile dell'Ufficio Gare e contratti informa gli organi decisionali di ogni evenienza possa costituire situazione di rischio per i fini di questo paragrafo.

Il responsabile dell'Ufficio Gare e contratti, in ragione delle sue competenze professionali cura la gestione dei procedimenti giudiziali o arbitrali (ivi inclusi eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni) stipulati con soggetti pubblici. In tal senso gestisce il contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale, informando gli organi decisionali e con essi concordando le strategie difensive.

I rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno; il processo deve essere gestito in modo da evitare che si verifichino fenomeni di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'Autorità Giudiziaria.

In ordine ai rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali si osserveranno i principi sopra esposti.



7.5

Verifiche dell'O.d.V.

I compiti dell'O.d.V. sono:

- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

8. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

8.1 Le fattispecie di reato

8.1.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Dette fattispecie si realizzano con esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore. Per la sussistenza del reato:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, proprio, perché può essere commesso solo dagli amministratori consiste nella restituzione dei conferimenti in favore dei soci o nell'esonero di questi ultimi dall'eseguirli al di fuori li amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza con la violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.



Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)

Il reato punisce: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso da amministratori, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale.

8.1.2

Tutela penale contro le condotte corruttive

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 – bis c.c.)

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8.2

Aree di rischio

Quanto ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio sono essere, in specie, le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Quanto ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle dedite, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

8.3

Principi di comportamento

Di seguito si illustra i principi di comportamento per i destinatari, in relazione alla diverse posizioni e funzioni che ognuno di essi assume nell'espletamento di attività rientranti nella area di rischio e indica le regole di condotta da osservare al fine di prevenire e impedire il



verificarsi dei reati di qui alla presente sezione del Modello. In specie i destinatari hanno l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- c) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministratore Unico;
- h) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

Per attuare i principi sopra esposti, l'ufficio competente ed i collaboratori esterni dovranno attenersi alle seguenti linee direttive.

8.4 Principi di attuazione del Modello.

Richiamati i principi di cui sopra, e in particolare il dovere di tutti i componenti di Omnia di osservare i principi di legalità e correttezza, e tenuto conto delle dimensioni aziendali di Omnia, nonché dei suoi assetti organizzativi, per l'attuazione del Modello si ritengono adeguati i principi di cui *infra*.

8.4.1 Formazione, approvazione e controllo del bilancio

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete, congiuntamente al consulente fiscale esterno, al responsabile amministrativo che è responsabile dei seguenti processi operativi:

- aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;



- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché della data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle funzioni interessate;
- elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio per la sua approvazione.
- la convocazione, da parte della Direzione, di una riunione con il Revisore, e l'O.d.V. per l'esame delle bozze di cui sopra, prima della delibera sul bilancio;
- sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità coerenza e completezza delle informazioni trasmesse;

8.4.2

Contratti con i terzi

Quanto ai contratti con terzi soggetti, collaboratori, consulenti o fornitori in generale, in essi deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del presente Modello. I compensi a qualunque titolo erogati ai predetti soggetti dovranno essere adeguati e proporzionati alla prestazione ricevuta da Omnia. Nei rapporti con i predetti soggetti, i destinatari dovranno osservare i principi di comportamento stabiliti per quanto attiene ai rapporti con la Pubblica amministrazione illustrati nel paragrafo A.3 (v. *supra*).

In specie, in vista del perseguimento dei predetti obiettivi, ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed è fatto **divieto** di:

- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura;
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione;

in favore dei predetti soggetti terzi o ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio nei rapporti con Omnia o indurre ad assicurare un vantaggio di Omnia o per i propri clienti.

Un'ulteriore area di rischio da tenere presente è data dalla fase esecutiva del contratto. I rapporti con i contraenti, quanto alla fase esecutiva del contratto, devono essere improntati ai generali principi di diligenza correttezza, buona fede, trasparenza e cooperazione. I soggetti incaricati di eseguire il contratto, dovranno attenersi scrupolosamente e alle modalità esecutive emergenti del contratto medesimo e dei suoi documenti allegati (capitolati, disciplinare ecc.) e/o da accordi successivi con il contraente, stipulati dal competente ufficio.

I responsabili operativi dell'esecuzione del contratto non possono autonomamente:

- darvi esecuzione con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto e dai suoi allegati;
- concordare con esponenti del contraente pubblico eventuali modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal contratto e dai suoi allegati e/o da accordi successivi con il contraente, stipulati dal competente ufficio.

I già menzionati responsabili operativi dell'esecuzione del contratto pubblico devono segnalare al responsabile dell'Ufficio Gare e contratti ogni richiesta di variazione delle modalità esecutive del contratto proveniente dal contraente pubblico.



Il responsabile dell'Ufficio Gare e contratti informa gli organi decisionali di ogni evenienza possa costituire situazione di rischio per i fini di questo paragrafo.

8.5

Verifiche dell'O.d.V.

I compiti dell'O.d.V. sono.

In relazione ai reati societari:

- procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e di *Corporate Governance*, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e Dipendenti;
- proporre, ove del caso, all' Amministratore Unico, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.

Con riferimento al bilancio:

- procedere ad almeno un incontro con il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
- monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- Con riferimento alle altre attività di rischio:
- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Omnia, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

9. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

9.1 Le fattispecie di reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, c.p.).

Per la integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ossia la *volontà* di commetterli, essendo sufficiente la colpa (negligenza, impudenza o imperizia, inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).



È utile richiamare in questa sede l'art. 390 del d.lgs. 81/2008 secondo cui "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (...) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (...)" "5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (...) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti."

9.2 Aree a rischio

Poiché per la responsabilità amministrativa rileva non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, ma anche a quella a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ne segue che, tutte le aree aziendali sono potenzialmente aree sensibili ai sensi e per gli effetti del decreto

Il sistema di controllo fa riferimento ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) sul piano tecnico operativo, e all'O.d.V. quanto al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure di prevenzione

9.3 Principi di comportamento

Per la prevenzione delle fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale ai Destinatari (in relazione agli obblighi rilevanti per i rispettivi obblighi, funzioni e rapporti con la Società) è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti integranti, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, pur non integrando le fattispecie di reati di cui sopra, possano comportarne o agevolarne la commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Omnia si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore. Valgono dunque anche qui, quanto ai principi generali di comportamento, le disposizioni del Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

9.4 Principi di attuazione del Modello

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti



a garantire:

- la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”);
 - l’indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - la predisposizione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
 - reportistiche periodiche (almeno annuali) agli organi di amministrazione sugli infortuni sul lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
 - sia pianificata un’attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
 - sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l’acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
 - siano previsti flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Omnia da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
 - sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

9.5

Verifiche dell’O.d.V.

I compiti dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello o sue correzioni, integrazioni e modifiche.

Per detti scopi l’OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.



10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DE-CRETO)

10.1 Le fattispecie di reato

- Documenti informatici/Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: "falsità in atti" nel caso di rappresentazione informatica (art.491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: introduzione in un sistema informatico o telematico coperto da misure di sicurezza (art.615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques)

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati summenzionati, i destinatari del Modello oltre ad adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico, si uniformano alle prescrizioni riportate di seguito.

10.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati.

10.3 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - dei Collaboratori Esterni - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/2001);



- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, ai soggetti sopra indicati è fatto **divieto di:**

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati; divieto di installare software senza essere stati preventivamente autorizzati dal ICT;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.



10.4

Principi di attuazione del Modello

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate in ordine alla presente parte speciale da parte dei Destinatari e di eventuali altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Omnia le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato comunicare a persone interne o esterne a Omnia i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è obbligatorio segnalare all'O.d.V. qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

10.5

Verifiche dell'O.d.V.

I compiti dell'O.d.v. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-*bis* del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'ODV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. DPS) per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



11. REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

11.1 Aree a rischio

In relazione al reato della presente sezione N della Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

11.2 Principi di comportamento

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- comunicare all'O.d.V. tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

11.3 Principi di attuazione del Modello

I lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più



segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società.

11.4 Verifiche dell'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine all'O.d.V. viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

12.1 La fattispecie di reato

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

12.2 Aree a rischio

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di Omnia;
- gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta Omnia.

12.3 Principi di comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di Mefop o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

12.4 Principi di attuazione del Modello

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione. In particolare:

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di



non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

12.5

Verifiche dell'Od.V.

I controlli svolti dall'O.d.V sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale. In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'O.d.V. di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'O.d.V. deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

13.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES DEL DECRETO)

13.1

Le fattispecie di reato (artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater, 11 d.lgs. 74/2000)

Art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, d.lgs.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie



in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non-costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 d.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater d.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, d.lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

13.2

Aree a rischio

Le fattispecie sopra illustrate identificano "reati propri" la commissione dei quali è possibile



solo da parte di amministratori, direttori generali, figure dirigenziali preposte alla redazione dei documenti contabili ex l. n. 262/2005, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- Tenuta della contabilità generale. adempimenti fiscali, tributari e contributivi registrazione, redazione e controllo dei relativi documenti
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- dichiarazioni per le competenti autorità

13.3

Principi di comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte delle funzioni preposte
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o dell'amministratore, con atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;

13.4

Principi di attuazione del Modello

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione. In particolare si dovrà porre la massima attenzione alla tenuta dei documenti contabili e societari e fiscali, conformemente e verificando l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società



13.5

Verifiche dell'O.d.V.

I controlli svolti dall'O.d.V sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale. In particolare:

- procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa di settore e di *Corporate Governance*, nonché il relativo rispetto da parte di dipendenti e consulenti
- proporre, all' Amministratore Unico, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- procedere ad almeno un incontro con il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
- monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Omnia, in particolare ponendo attenzione ai documenti fiscali monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

14.

DELITTI:

di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; contro l'industria e il commercio; con finalità di terrorismo o di eversione; di criminalità organizzata anche transnazionale; contro la personalità individuale; di riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; di abuso di mercato; in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; in materia di violazione del diritto d'autore; ambientali; di razzismo, xenofobia e violenza di genere; di frode in competizioni sportive e giochi; di contrabbando; contro il patrimonio culturale.

In considerazione dell'attività svolta, delle dimensioni operative e degli assetti organizzativi e proprietari, per i fatti illeciti *de quibus* Omnia non ha rilevato specifici rischi di commissione degli stessi e, quindi, la necessità di creare presidi specifici rilevanti ex d.l.gs 231/2001. Valgono in questa sede i poteri di intervento dell'O.d.V., ove in esito a verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e nell'ambito dei propri controlli periodici, si ravvisi l'esistenza di elementi che segnalino attività sensibili in relazione ai reati *de quibus*. Da ciò consegnerà l'adozione delle modifiche e le integrazioni al presente Modello necessarie per gli scopi cui lo stesso tende.

E

ALLEGATI

- 1.- Codice etico
- 2.- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- 3.- Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08